



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 settembre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0236 (NLE)**

12503/17
ADD 4

COEST 239
CFSP/PESC 814
JAI 827
WTO 206

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 settembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	JOIN(2017) 36 final - ANNEX 4
Oggetto:	ALLEGATO 4 della Proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento JOIN(2017) 36 final - ANNEX 4.

All.: JOIN(2017) 36 final - ANNEX 4



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 25.9.2017
JOIN(2017) 36 final

ANNEX 4

ALLEGATO

della

Proposta congiunta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra

LEGISLAZIONE DELLE PARTI
ED ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DELLE
INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Parte A

Legislazione delle Parti

I. Legislazione dell'Unione europea

- (1) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e relative modalità d'applicazione.
- (2) Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione.
- (3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione.

- (4) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

II. Legislazione della Repubblica d'Armenia

- (1) Legge HO-60-N della Repubblica d'Armenia relativa alle «Indicazioni geografiche», adottata il 29.4.2010 ed entrata in vigore l'1.7.2010.
- (2) Codice civile della Repubblica d'Armenia, articoli da 1179 a 1183.
- (3) Norme relative alle modalità di «Compilazione, presentazione e trattamento di una domanda concernente un'indicazione geografica, una denominazione di origine o una specialità tradizionale garantita», confermate dalla decisione 310 — N del governo della Repubblica d'Armenia il 10.3.2011.

Parte B

Elementi per la registrazione, il controllo e la protezione delle indicazioni geografiche

Ciascuna Parte provvede a che il proprio sistema di registrazione, controllo e protezione delle indicazioni geografiche comprenda:

- (1) un registro delle indicazioni geografiche protette nel suo territorio;
- (2) una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle Parti, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano attribuibili essenzialmente alla sua origine geografica;
- (3) l'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stato redatto un disciplinare, il quale può essere modificato solo mediante idonea procedura amministrativa;
- (4) disposizioni relative al controllo applicabili alla produzione;
- (5) l'applicazione effettiva della protezione delle indicazioni geografiche registrate mediante idonee misure amministrative delle pubbliche autorità;

- (6) disposizioni giuridiche che dispongano che l'indicazione geografica registrata:
- a) può essere utilizzata dagli operatori che commercializzano il prodotto agricolo o alimentare che si conforma al corrispondente disciplinare; e
 - b) è protetta contro:
 - i) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un'indicazione geografica registrata per quanto riguarda prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale indicazione geografica o nella misura in cui l'uso dell'indicazione geografica costituisca uno sfruttamento indebito della notorietà dell'indicazione geografica protetta;
 - ii) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata la vera origine del prodotto o se l'indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;
 - iii) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto riportata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o nei documenti relativi al prodotto in questione, così come l'utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di un contenitore che possa indurre in errore sull'origine del prodotto; e
 - iv) qualsiasi altra pratica atta a trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto;

- (7) una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche;
- (8) disposizioni in materia di registrazione, che possono includere il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di prodotti, nonché di termini formati da o che includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le persone interessate;
- (9) norme riguardanti il rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi commerciali, che prevedano un'eccezione limitata ai diritti conferiti in forza della legislazione sui marchi commerciali nel senso che l'esistenza di un marchio commerciale anteriore non può essere presa a pretesto per impedire la registrazione e l'uso di un nome come indicazione geografica registrata, salvo nei casi in cui, a motivo della notorietà del marchio commerciale e della durata del suo utilizzo, i consumatori sarebbero indotti in errore dalla registrazione e dall'uso dell'indicazione geografica per prodotti non coperti dal marchio commerciale;
- (10) il diritto, per un produttore stabilito nella zona geografica e soggetto ai pertinenti controlli, di produrre il prodotto etichettato con la denominazione protetta, a condizione che ne rispetti il disciplinare;
- (11) una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no sotto forma di proprietà intellettuale.